



I.T.T. "Bruno Chimirri" CATANZARO
Prot. 0007166 del 30/08/2021
01-01 (Uscita)

AVVISO N. 3

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web
All'albo on line

OGGETTO: obbligo del green pass per il personale scolastico.

In conformità alla disposizioni di cui al [Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"](#) (art. 1 comma 6 che modifica il D.L. 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)

si comunica

che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste - per il personale scolastico (docente e non docente) - l'obbligo di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19, cosiddetto "Green Pass" (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la *Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309*).

Il personale scolastico non in possesso della certificazione verde COVID-19 e/o che non la esibisca sarà *"considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

A tal proposito, si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di

vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 12 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

Il D.L. 111/2021 dispone, inoltre, che per l'a.s. 2021-22 le attività didattiche siano svolte in presenza, salvo deroghe in zona rossa o arancione disposte dalle autorità competenti.

Si riportano di seguito alcune disposizioni presenti nel [Piano scuola 2021-22](#):

- in ambito scolastico esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studente;
- con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus;
- nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. ... Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi;
- per il personale è prescritta la mascherina chirurgica o di tipo FFP2 nei casi in cui sia stata prevista dai documenti interni sulla sicurezza (DVR) e in presenza di situazioni di fragilità documentata; è affidato

alla scuola il ruolo di promotrice della campagna vaccinale, anche nei confronti degli studenti di età superiore a 12 anni;

- la sanificazione dei locali (non necessaria dopo 7 giorni dalla presenza del soggetto positivo) può essere effettuata da personale interno;
- in caso di positività, è introdotta per i contatti stretti, una quarantena ridotta a 7 giorni per coloro che abbiano già effettuato il vaccino;
- per l'attività in palestra in zona bianca non è previsto l'uso dei DPI, né all'aperto né al chiuso, con un distanziamento minimo di due metri,
- in zone gialle e arancioni sono previste attività unicamente individuali;
- viaggi di istruzione ed uscite didattiche sono consentiti solo da zona bianca a zona bianca. Tutte le disposizioni / indicazioni sopra riportate potrebbero subire aggiornamenti, chiarimenti o integrazioni da parte degli organi competenti.

Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto, nel proprio sito web, uno spazio dove vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>

Nelle more di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, successivi alla [Circolare 10 agosto 2021 del Ministero dell'Interno](#), la Dirigenza organizzerà e comunicherà, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DCC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si invita il personale scolastico ad una attenta lettura delle disposizioni normative citate, confidando nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico

Roberto Caroleo